

Responsabilità 231 per la società che corrompe l'Amministrazione finanziaria

Tuttavia, per la Cassazione, se non è stato conseguito un profitto rilevante, non scatta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione



/ Stefano COMELLINI

/ Martedì 26 febbraio 2013

SHARE     

INVIA  STAMPA 

Con la sentenza n. [9079](#), depositata ieri, 25 febbraio 2013, la Cassazione si è soffermata su diversi temi di rilevante interesse.

La decisione riguarda una **vicenda corruttiva** che ha visto coinvolti, da un lato, il dirigente e alcuni funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Milano; dall'altro, l'amministratore di una società sottoposta ad accertamento e in contenzioso con l'Amministrazione finanziaria.



Il primo punto di diritto affrontato dalla Suprema Corte riguarda l'**infondatezza** dell'**accertamento** dell'Amministrazione, origine del debito d'imposta evasa poi oggetto dell'accordo corruttivo.

In effetti, ben dopo che le indagini avevano dimostrato il concerto criminoso teso a consentire la definizione volontaria ad un costo per il privato più favorevole, una relazione dello stesso Ufficio finanziario concludeva che l'accertamento in questione "avrebbe dovuto (potuto) essere **annullato in autotutela**". In sostanza, un vero e proprio **errore dell'Ufficio**.

Tuttavia, l'intera trattativa illecita dava per **certa**, nel corso del suo svolgimento, la **pretesa fiscale**, sulla base di precedenti decisioni dei giudici tributari che avevano stabilito, in quel senso, **vertenze analoghe** riguardanti la stessa società. Tanto che l'Agenzia aveva rigettato la richiesta del contribuente di annullamento in autotutela.

Pertanto, proprio la consapevolezza, in allora, che fosse inevitabile la soccombenza della società nella vertenza tributaria, aveva comportato l'**interessamento illecito** dei **pubblici ufficiali** e la promessa di retribuzione per una scelta più favorevole al contribuente rispetto a quella, fino a quel momento, perseguita.

Inoltre, l'**assenza**, per il contribuente corruttore, di un **vantaggio economico** (stante l'infondatezza della pretesa tributaria, tuttavia in allora ancora non determinata) **non può escludere il reato**. La corruzione, infatti, si integra con l'impegno, dietro retribuzione, al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, a prescindere dall'effettiva utilità conseguita dal privato. Per la Cassazione, quindi, la sopravvenuta **decadenza** della pretesa tributaria è del tutto **irrilevante** per la sussistenza del reato di corruzione.

Il secondo punto di valutazione è la configurabilità, ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria, dell'atto contrario ai doveri di ufficio in presenza di un'**attività discrezionale** della Pubblica Amministrazione.

Sul punto, la Suprema Corte precisa che **non è (sempre) vero** che il **maggior vantaggio economico** per la Pubblica Amministrazione corrisponda al **miglior perseguimento dei fini pubblici**. Per l'Amministrazione finanziaria, l'obbligo di rispetto dei principi di **legalità** e **capacità contributiva** impone di individuare il giusto vantaggio economico, dato dalla corretta tassazione, e non la massimizzazione degli introiti a danno del contribuente.

Nel caso di specie, il funzionario si era impegnato, a seguito dell'accordo corruttivo, a far adottare un provvedimento **diverso** da quello che sarebbe stato altrimenti ritenuto **corretto** (accettare la conciliazione anziché procedere nel giudizio), a nulla, come si è detto, rilevando l'annullamento, successivo ai fatti di causa, della pretesa tributaria.

Si è, così, confermata la fattispecie ravvisata nei gradi di merito di corruzione propria prevista e punita all'art. 319 c.p., in continuità normativa con l'attuale art. 318 c.p. come novellato dalla recente riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Corruzione **aggravata**, nel caso di specie, dall'aver il fatto corruttivo per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art.

319-bis c.p.). Non vi è dubbio, infatti, per la Cassazione, che la conciliazione intervenuta con il contribuente (*ex art. 48 del DLgs 546/1992*) fosse un **accordo negoziale** riconducibile all'ambito della **transazione**.

Terzo punto su cui si sofferma la Suprema Corte è la fattispecie, contestata alla società contribuente ai sensi del DLgs. 231/2001, prevista all'art. 25, comma 3, ove si richiede che l'ente abbia conseguito dal reato presupposto (qui la corruzione) un **rilevante profitto**.

In realtà, riusciva difficile, a fronte di una pretesa tributaria rivelatasi infondata, ascrivere all'ente responsabile per il reato presupposto, a fronte del versamento all'Amministrazione, pur in un contesto illecito, di congrue somme rivelatesi poi indebite, una **contestazione** di tal fatta.

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto **insussistente** il **profitto** di rilevante entità, riconoscendo la meno grave ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 25 da cui, tra l'altro, non consegue la **sanzione del divieto di contrattare** con la Pubblica Amministrazione.



IL CASO DEL GIORNO



a cura di Pamela ALBERTI

Incentivi da conto energia con trattamento fiscale differente

Le tariffe riconosciute dal conto energia scontano un diverso trattamento fiscale a seconda della norma agevolativa da cui derivano, posto che il sistema di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica è stato modificato nel corso degli anni. In particolare, con riferimento alla ...

INFOEDITORIALE



ULTIME NOTIZIE

INFOFISCO

«Redditometro» a rischio disapplicazione sulle spese medie Istat

/ **Alfio CISELLO**

Le critiche mosse alla nuova metodologia di determinazione sintetica del reddito, attuata con il ...

INFOFISCO

Comunicazioni black list con dubbi per le